

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 342

## DISEGNO DI LEGGE

*d'iniziativa dei senatori PIZZO, FRANZA e ZAPPASODI*

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GIUGNO 1992

---

Norme per soddisfare le esigenze abitative dei cittadini  
portatori di minorazioni motorio-visive

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il seguente disegno di legge, elaborato dalla Lega nazionale per il diritto al lavoro degli handicappati, vuole esprimere un nuovo approccio ai problemi dell'inserimento dei disabili e alle loro possibilità di trasformare la loro condizione: da assistiti a contribuenti. La proposta è stata elabo-

rata prima del compimento dell'*iter* parlamentare che ha portato poi alla approvazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (cui comunque si rinvia in conclusione dell'articolo 2), ma mantiene intatta la sua attualità.

Se ne raccomanda pertanto l'approvazione.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Facilitazioni per i minorati affittuari o scomputanti nell'edilizia pubblica economica e popolare)*

1. I cittadini italiani che siano riconosciuti invalidi ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, convertito dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, e della legge 11 febbraio 1980, n. 18, con un'invalidità permanente non inferiore al 90 per cento ed i ciechi ai sensi del decreto ministeriale 28 marzo 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 22 giugno 1985, che abbiano un reddito annuo non superiore a lire 24 milioni, nonchè i cittadini italiani ricoverati a tempo pieno in istituti per invalidi o ciechi, godono del diritto di precedenza e di altre agevolazioni in ogni genere di graduatoria e di facilitazioni economiche per l'assegnazione e lo scomputo di alloggi di edilizia pubblica economica e popolare ad uso abitativo.

2. I bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia pubblica economica e popolare, anche ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, che non rispettino le disposizioni del comma 1 sono ritenuti non validi.

3. Il Ministro dei lavori pubblici stabilisce con apposito decreto i criteri e le modalità di formulazione delle graduatorie e dei bandi di concorso e determina le agevolazioni di cui al presente articolo.

## Art. 2.

*(Procedure d'urgenza per i proprietari minorati che intendono risolvere il contratto di locazione per giusta causa)*

1. I cittadini italiani di cui al comma 1 dell'articolo 1, che documentino che l'abitazione di proprietà, concessa in locazione,

possessa potenzialmente le caratteristiche architettoniche di facile accessibilità rispetto alle proprie minorazioni per essere usata come prima casa, ovvero posseda migliori caratteristiche in tal senso rispetto all'abitazione in cui vivono, possono chiedere la risoluzione per giusta causa del contratto di locazione qualora intendano adibire tale abitazione ad uso personale, con particolari procedure d'urgenza per l'esecutività dei relativi provvedimenti di rilascio, stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

2. La richiesta di cui al comma 1 in ogni caso è ammessa per il solo ottenimento della prima casa ad uso proprio. La casa non può essere alienata o locata ad altri prima del compimento di cinque anni a partire dalla data del rilascio per giusta causa.

3. Per tutti i cittadini italiani di cui all'articolo 1 restano in vigore le agevolazioni di cui alla legge 22 aprile 1982, n. 168, e i contributi di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13.

### Art. 3.

#### *(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dalla applicazione della presente legge valutato in lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1992.